



COMUNE DI CASAPROTA

Provincia di RIETI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ²² del 26.09.2023

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione
- Art. 3 – Caratteristiche delle iniziative
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Le richieste di patrocinio
- Art. 6 – Procedura per la concessione del patrocinio
- Art. 7 – Diritti derivanti dalla concessione del patrocinio
- Art. 8 – Pubblicazione del patrocinio
- Art. 9 – Altri enti pubblici patrocinatori
- Art. 10 – Sponsor privati
- Art. 11 – Responsabilità
- Art. 12 – Autorizzazioni
- Art. 13 – Trattamento dei dati personali
- Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Casaprota a soggetti pubblici e privati che siano costituiti da almeno 3 (tre) mesi in relazione ad attività istituzionali degli stessi che sostengano e sviluppino il miglioramento della comunità locale.
2. Il patrocinio, concesso a titolo gratuito, eventualmente anche in forma di fornitura di beni o servizi dell'Ente, è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Art. 2 – Definizione

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Casaprota nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per la comunità di Casaprota. Il patrocinio può essere concesso anche a soggetti che non operano e/o non hanno sede nel territorio comunale per iniziative di interesse pubblico coerenti con le finalità istituzionali del Comune e con il presente Regolamento.
3. Il patrocinio può essere inoltre concesso a iniziative organizzate per lo svolgimento di feste e sagre paesane.
4. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale né coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
5. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Art. 3 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - non avere un preminente scopo di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quelle di carattere "formativo";
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
 - essere realizzate in tutto o in parte nel territorio del Comune di Casaprota e, comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Casaprota.Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, ossia venga prevista una prioritaria finalità di beneficenza e solidarietà, promuovendo in tal modo l'immagine ed il prestigio del Comune.
2. Le date delle manifestazioni per le quali viene richiesto il patrocinio non devono di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando in fase di realizzazione la stessa risulti non rispondente ai criteri dettati con il presente atto e/o a quanto rappresentato in sede di istanza, nonché quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine

dell'amministrazione, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 4 – Esclusioni

1. Il patrocinio è escluso per le iniziative:
 - di propaganda politica o sindacale;
 - con preminenti profili commerciali e/o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura non coerenti con le finalità del Comune;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - promosse da soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento e le campagne elettorali, o ad esclusivo fine di proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - promosse da soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione.

Art. 5 – Le richieste di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.
4. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti nonché di applicare delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 6 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare all'Ufficio Protocollo richiesta scritta al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà dell'Amministrazione, valutata la rilevanza dell'iniziativa proposta e la sussistenza dei tempi necessari per l'istruttoria, prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa stessa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzarla;
 - la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità prevalentemente non lucrativa:

- i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
 - l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma civico del Comune di Casaprota con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Casaprota";
 - l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici o privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - la dichiarazione che preventivamente alla realizzazione dell'iniziativa saranno richieste tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
 - nell'ipotesi in cui il soggetto gestore dell'iniziativa sia diverso da quello che richiede il patrocinio, tale condizione deve essere specificata nell'istanza di richiesta del patrocinio;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore.
3. La Giunta Comunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e dispone nel merito. Ove sia necessario può chiedere elementi informativi e/o documentazione integrativa.
 4. La valutazione della domanda terrà conto di tutti i seguenti elementi concorrenti:
 - della coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune e con i programmi ed i progetti dell'amministrazione;
 - della rilevanza dell'evento per la comunità locale in relazione a quanto indicato all'art. 1.
 5. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
 6. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto da parte del Sindaco, o in alternativa dell'Assessore o del Responsabile del servizio competente. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
 7. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, e di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 7 – Diritti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio non comporta in modo automatico la messa a disposizione di beni o servizi di pertinenza dell'Ente, salvo la stessa sia espressamente specificata nell'atto di concessione.
2. La concessione del patrocinio potrà prevedere altresì l'impegno del comune a provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa nonché a fornire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
3. La concessione del patrocinio, salvo quando diversamente indicato nell'atto di concessione, non costituisce esonero o esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla regolamentazione comunale vigente, quali ad esempio il "Regolamento per la disciplina TARI" e il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale" di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e mercatale, nonché dalla normativa in vigore a favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 8 – Pubblicazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma civico del Comune di Casaprota con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Casaprota".
2. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 7 (sette) giorni prima della data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata. Decorso i 7 (sette) giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. Con la concessione del patrocinio si acquisisce il diritto di farne menzione limitatamente al periodo dell'iniziativa.

Art. 9 – Altri Enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 10 – Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione degli sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate. La scritta/logo di sponsor privati dovrà essere chiaramente distinta da quella degli enti patrocinanti.

Art. 11 – Responsabilità

1. Il soggetto che ottiene la concessione del patrocinio mantiene in capo, se non diversamente stabilito dal Comune, tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa, compresi quelli della stampa del materiale di informazione, richieste o autorizzazioni a carattere amministrativo agli uffici comunali e non, nonché tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento.
2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio e non autorizzato dello stemma comunale o per violazioni della normativa applicabile sono esclusivamente a carico dei soggetti beneficiari.
3. I soggetti beneficiari sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale nel rispetto della vigente normativa. Ove venisse contestata una contravvenzione al Comune, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione Comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto beneficiario, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Il mancato rimborso, fatte salve le azioni di recupero, comporterà la revoca del patrocinio e l'impossibilità da parte dei medesimi organizzatori di richiedere patrocini futuri.
4. Il soggetto manleva da ogni responsabilità il Comune, che pertanto rimane estraneo a qualsiasi responsabilità, rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 12 – Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casaprota. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra eventuale incompatibile disposizione regolamentare precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

